

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3644

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2005

—————

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del Protocollo in lingua ufficiale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in esame, firmato dall'Italia il 28 novembre 2002, reca la modifica della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 1998, n. 93, e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 e ratificato dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 182.

In generale, per quanto riguarda la Convenzione, il Protocollo in esame riprende e sviluppa la previsione di cui al considerando 9) della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, inserendosi nel quadro dell'azione di potenziamento dell'EUROPOL quale strumento operativo per la cooperazione di polizia tra gli Stati membri, di particolare rilievo per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, uno dei cardini del processo di costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

L'articolo 1 del Protocollo, infatti, al paragrafo 1) modifica l'articolo 3 della Convenzione, inserendo il punto 6) ed il punto 7) che prevedono la partecipazione con funzioni di supporto degli agenti dell'EUROPOL a squadre investigative comuni, nei casi in cui i reati oggetto d'indagine rientrino nelle competenze dell'EUROPOL in virtù dell'articolo 2 della Convenzione.

Il medesimo articolo 1 inserisce nella Convenzione l'articolo 3-bis, recante: «Partecipazione alle squadre investigative comuni». Questo articolo introduce la possibilità per gli agenti dell'EUROPOL di prestare

assistenza e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, nel rispetto della legge dello Stato membro in cui la squadra investigativa opera. I paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo aggiuntivo 3-bis definiscono le modalità di tale collaborazione, indicando che la partecipazione degli agenti dell'EUROPOL ad una squadra investigativa comune verrà attuata sotto il profilo amministrativo in base ad un accordo tra il direttore dell'EUROPOL e le autorità competenti degli Stati membri che costituiranno le squadre in questione con il coinvolgimento delle autorità nazionali. È esclusa, tuttavia, la partecipazione all'espletamento di qualsiasi misura coercitiva. I paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo aggiuntivo 3-bis definiscono, altresì, il ruolo degli agenti dell'EUROPOL all'interno delle squadre investigative comuni, le modalità per lo scambio d'informazioni fra le stesse ed EUROPOL, nonché le responsabilità non contrattuali per i danni causati dall'attività degli agenti operanti nell'ambito delle squadre investigative comuni.

Di seguito, l'articolo 1 del Protocollo inserisce nella Convenzione l'articolo 3-ter, recante «Richiesta da parte dell'EUROPOL di avviare indagini penali». Tale articolo stabilisce che l'EUROPOL può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari. Gli Stati membri sono tenuti ad esaminare debitamente le richieste dell'EUROPOL e a tenere quest'ultimo informato in caso di avvio dell'indagine richiesta. Allorquando uno Stato membro decida di non dare seguito ad un'eventuale richiesta dell'EUROPOL, esso dovrebbe informare quest'ultimo dei motivi di tale scelta, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza

nazionale ovvero non metta a rischio l'esito positivo delle indagini in corso. Il Protocollo stabilisce, inoltre, che l'Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria, istituita con decisione del Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione europea il 28 febbraio 2002, venga informato dell'eventuale richiesta d'indagini da parte dell'EUROPOL, anche in previsione della firma dell'Accordo tra Eurojust ed EUROPOL. (L'Accordo Eurojust-EUROPOL è stato firmato, successivamente al Protocollo, a L'Aia, in data 9 giugno 2004).

L'articolo 1 del Protocollo, inoltre, inserisce nella Convenzione l'articolo 39-bis recante: «*Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'EUROPOL alle squadre investigative comuni*». Tale articolo prevede che lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'EUROPOL abbiano causato danni nell'assistere a misure operative, provveda al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, si prevede che l'EUROPOL rimborsi integralmente al medesimo le somme versate alle vittime e ai loro aventi diritto per i danni. In caso di disaccordo tra lo Stato membro e l'EUROPOL relativo al principio o all'importo del rimborso, la questione dovrà essere sottoposta al consiglio d'amministrazione che delibera alla maggioranza dei due terzi.

Infine, l'articolo 1 del Protocollo inserisce al paragrafo 1 dell'articolo 28 della Convenzione, relativo al Consiglio di amministrazione dell'EUROPOL, i punti 1-bis e 21-bis. Il punto 1-bis attribuisce al consiglio di amministrazione il ruolo di definire, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'EUROPOL alle squadre investigative comuni. Il punto 21-bis attribuisce al consiglio di amministrazione il ruolo di deliberare, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'EU-

ROPOL per quanto riguarda la responsabilità per la partecipazione dell'EUROPOL alle squadre investigative comuni.

L'articolo 2 del Protocollo si riferisce al Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, aggiungendo all'articolo 8 il paragrafo 4 che dispone che le immunità previste non vengano concesse per gli atti ufficiali compiuti in adempimento dei compiti legati alla partecipazione di agenti EUROPOL alle squadre investigative comuni.

Gli articoli 3 e 4 del Protocollo riguardano le disposizioni finali: notifica, entrata in vigore e adesione.

L'articolo 5 dispone che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea sia il depositario del Protocollo.

Il disegno di legge proposto non comporta oneri di carattere finanziario in quanto la partecipazione di agenti dell'EUROPOL a squadre investigative comuni nelle indagini su reati che rientrano nelle sue competenze attuali non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione. L'Italia, infatti, già finanzia le attività dell'EUROPOL attraverso il contributo obbligatorio di cui all'articolo 35 della Convenzione ratificata con la legge 23 marzo 1998, n. 93.

Si fa presente al riguardo che, qualora venga modificato dal Consiglio dell'EUROPOL l'attuale quadro finanziario e vengano previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Organizzazione sostanziali incrementi del contributo italiano, sarà necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo per la copertura del maggiore onere.

Per quel che riguarda l'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso 1, relativo all'avvio e svolgimento di indagini penali, pur potendosi ravvisare possibili oneri, questi appaiono non preventivamente quantificabili e comunque non comportanti spese aggiuntive rispetto a quelle derivanti, in genere, dalla conduzione di indagini penali sorte a seguito di una ge-

nerica *notitia criminis*; parimenti in merito all'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 1 e 2, relativi alla responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'EUROPOL alle squadre investigative comuni, gli eventuali danni non sono prevedibili e quindi quantificabili, ma, comunque, saranno a carico dell'EUROPOL.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e di conseguenza non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma

dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli:

- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione;

- l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

- l'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente disegno di legge prevede la ratifica del Protocollo, firmato a Bruxelles il 28 novembre 2002, recependo nell'ordinamento italiano le modifiche alla Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol) e al Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol. L'intervento normativo si rende necessario in relazione all'articolo 80 della Costituzione, in ragione della circostanza che la Convenzione Europol e il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, che il Protocollo in esame viene a modificare, sono stati, a suo tempo, ratificati con legge.

B) Analisi del quadro normativo.

Il Protocollo in esame modifica la Convenzione Europol, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ratificata dall'Italia con legge 23 marzo 1998, n. 93, nella parte relativa alle funzioni attribuite agli agenti dell'Europol, integrandole con quelle relative al supporto all'attività delle squadre investigative comuni e con quelle concernenti la facoltà dell'Europol di richiedere agli Stati membri l'espletamento di specifiche indagini.

Lo stesso Protocollo modifica il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vice direttori ed agenti, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 e ratificato dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 182, escludendo che l'immunità giurisdizionale si applichi per lo svolgimento delle funzioni di supporto alle squadre investigative comuni di cui all'articolo 3-bis della Convenzione Europol, introdotto dall'articolo 1 del Protocollo in esame.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide sulle già citate leggi 23 marzo 1998, n. 93, e 7 giugno 1999, n. 182, recanti la ratifica, rispettivamente, della Convenzione Europol e del Protocollo relativo ai privilegi ed alle immunità sopra richiamate, non rendendosi peraltro necessarie norme di adeguamento della legislazione vigente.

D) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge proposto, finalizzato a recepire nell'ordinamento interno un accordo concluso nel quadro della cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, è pienamente in linea con le disposizioni del Trattato sull'Unione europea che disciplinano tale cooperazione ed in particolare con l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

E) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Trattandosi di competenza attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, non si ravvisano profili d'incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Destinatari diretti sono gli agenti dell'Europol e gli Stati membri cui Europol richiede lo svolgimento o il coordinamento di specifiche indagini.

Destinatari indiretti sono i componenti delle squadre investigative comuni istituite presso gli Stati membri e gli organi interni cui gli stessi Stati si rivolgono per corrispondere alle richieste di Europol.

B) *Obiettivo e risultati attesi.*

Obiettivo del disegno di legge è quello di rendere operative, nell'ordinamento interno, le integrazioni apportate alle funzioni dell'Europol e alla disciplina dei privilegi e immunità dei suoi organi, al fine di potenziare ed ampliare la collaborazione e la cooperazione nell'attività di contrasto a specifiche fattispecie criminose.

C) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

Il provvedimento non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto l'attività conseguente alla ratifica in questione rientra in quelle già svolte dagli organi interni eventualmente interessati.

D) *Impatto sui destinatari.*

L'impatto sui destinatari è valutato positivo in relazione al valore aggiunto che sarà generato dall'attività di collaborazione con l'Europol.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
QUE MODIFICA EL CONVENIO POR EL QUE SE CREA
UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (CONVENIO EUROPOL)
Y EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE EUROPOL,
LOS MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES ADJUNTOS
Y SUS AGENTES

PROTOKOL
OM ÆNDRING AF KONVENTIONEN OM OPRETTELSE
AF EN EUROPÆISK POLITIENHED (EUROPOL-KONVENTIONEN)
OG PROTOKOLLEN OM PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR EUROPOL,
MEDLEMMERNE AF EUROPOLS ORGANER SAMT EUROPOLS
VICEDIREKTØRER OG PERSONALE

PROTOKOLL
ZUR ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERRICHTUNG
EINES EUROPÄISCHEN POLIZEIAMTS (EUROPOL-ÜBEREINKOMMEN)
UND DES PROTOKOLLS ÜBER DIE VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN FÜR EUROPOL,
DIE MITGLIEDER DER ORGANE, DIE STELLVERTRETENDEN DIREKTOREN
UND DIE BEDIENSTETEN VON EUROPOL

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ)
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ,
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF A EUROPEAN POLICE OFFICE (EUROPOL CONVENTION)
AND THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF EUROPOL,
THE MEMBERS OF ITS ORGANS, THE DEPUTY DIRECTORS
AND THE EMPLOYEES OF EUROPOL

PROTOCOLE
MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CRÉATION
D'UN OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)
ET LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS D'EUROPOL,
DES MEMBRES DE SES ORGANES, DE SES DIRECTEURS ADJOINTS
ET DE SES AGENTS

PRÓTACAL
A LEASAÍONN AN COINBHINSIÚN MAIDIR LE
HOIFIG EORPACH PÓILÍNEACHTA A BHUNÚ (COINBHINSIÚN EUROPOL)
AGUS AN PRÓTACAL MAIDIR LE PRIBHLÉIDÍ AGUS DÍOLÚNTÍ EUROPOL,
COMHALTAÍ A ORGÁN, AGUS LEAS-STIÚRTHÓIRÍ
AGUS FHOSTAITHE EUROPOL

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)
E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

PROTOCOL
TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
TOT OPRICHTING VAN EEN EUROPESE POLITIEDIENST (EUROPOL-OVEREENKOMST)
EN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN
EUROPOL, DE LEDEN VAN ZIJN ORGANEN,
ZIJN ADJUNCT-DIRECTEUREN EN ZIJN PERSONEELSLEDEN

PROTOCOLO
QUE ALTERA A CONVENÇÃO QUE CRIA UM
SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA (CONVENÇÃO EUROPOL)
E O PROTOCOLO RELATIVO AOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
DA EUROPOL, DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS,
DOS SEUS DIRECTORES-ADJUNTOS E AGENTES

PÖYTÄKIRJA
EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA
TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (EUROPOL-YLEISSOPIMUS)
JA EUROPOLIN, SEN ELINTEN JÄSENTEN SEKÄ
EUROPOLIN APULAISSJOHTAJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ERIOIKEUKSISTA JA
VAPAUKSISTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTA

PROTOKOLL OM
ÄNDRING AV KONVENTIONEN
OM UPPRÄTTANDET AV EN EUROPEISK POLISBYRÅ (EUROPOLKONVENTIONEN)
OCH PROTOKOLLET OM PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR EUROPOL,
MEDLEMMARNA I ORGANEN, DESS BITRÄDANDE DIREKTÖRER
OCH DESS TJÄNSTEMÄN

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL)
E DEL PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITÀ DELL'EUROPOL,
DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le alte parti contraenti della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea, il Consiglio mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.
- (2) È necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare il ruolo che avranno gli agenti dell'Europol nelle suddette squadre, lo scambio di informazioni tra l'Europol e la squadra investigativa comune nonché la responsabilità non contrattuale per i danni provocati dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.
- (3) In virtù dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea, devono essere adottate misure che consentano all'Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.
- (4) È necessario modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, affinché l'immunità riguardo a dichiarazioni verbali o scritte e atti compiuti da membri del personale dell'Europol nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attività svolte in qualità di partecipanti alle attività delle squadre investigative comuni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La convenzione Europol è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1 sono inseriti i seguenti punti:
 - "(6) partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;
 - (7) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."
- 2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:
 - a) "Articolo 3 bis
Partecipazione alle squadre investigative comuni
 1. Gli agenti dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ¹ ovvero ai sensi dell'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza dell'Europol in virtù dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 3. Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

¹ GU L 162 del 20.6.2002 pag. 1.

2. La partecipazione degli agenti dell'Europol a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base a un accordo tra il direttore dell'Europol e le autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra in questione con il coinvolgimento delle unità nazionali. Le norme che disciplinano siffatti accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

3. Gli agenti dell'Europol svolgono i propri compiti sotto la guida del direttore della squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.

4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di raccolta di informazioni, di cui all'articolo 6. In caso di collegamento diretto, l'Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e gli Stati membri che hanno fornito l'informazione.

5. Le informazioni ottenute, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato alle condizioni previste dalla presente convenzione.

6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni di cui al presente articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili."

b) "Articolo 3 ter

Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente esaminarle. L'Europol dovrebbe essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.

2. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta dell'Europol, esse informano l'Europol della loro decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:

i) perché in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o

ii) perché metterebbero così a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.

3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati casi e i risultati delle indagini da comunicare all'Europol dovrebbero essere trasmessi attraverso le autorità competenti degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.

4. In base a un accordo di cooperazione che sarà firmato con l'Eurojust, quando l'Europol presenta una richiesta di avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."

c) "Articolo 39bis

Responsabilità civile riguardo alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni

1. Lo Stato membro, nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano causato danni nell'assistere a misure operative a norma dell'articolo 3bis, provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

2. Salvo che lo Stato membro abbia convenuto diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio o all'importo del rimborso deve essere sottoposto al consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."

3) All'articolo 28, paragrafo 1 sono inseriti i punti seguenti:

"1bis) definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione degli agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3bis, paragrafo 2);"

"21bis) delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra uno Stato membro e l'Europol per quanto riguarda la responsabilità per la partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 39bis)".

ARTICOLO 2

All'articolo 8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, è aggiunto il seguente paragrafo:

"(4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunità di cui al paragrafo 1, lettera a), non viene concessa per gli atti ufficiali che devono essere compiuti in adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 bis della convenzione per quanto concerne la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni."

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.
-

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.


Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



UNDER FÖRBEREDELSE FÖR RATIFICERING

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.


Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

- 2 -12- 2002

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
the Secretary-General of the Council of the European Union
le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
in neuvoston pääsihteerin puolesta
för Europeiska unionens råd vägnar



C. ELSÉN
Directeur Général

